

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Comune di Trieste affida alla scuola di lingue “Unicum Centro Studi”, avente sede legale a Trieste in – via Rossetti, 8 - 34125 - Trieste, C.F. 01129750327 , che accetta il servizio di cui all’oggetto.

Art. 1 Oggetto

Oggetto del presente contratto è costituito dall’affidamento della gestione di laboratori di lingua Inglese nelle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2014/2015 rivolto ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia comunali per complessive 107 sezioni.

Art. 2 Contenuti, modalità di svolgimento e durata del contratto

Il servizio prevede la realizzazione di laboratori didattici rivolti all’acquisizione di esperienze nell’ambito della lingua e della cultura inglese, da svolgere secondo modalità organizzative ed educative rispondenti ai criteri contenuti nel Capitolato d’appalto sottoscritto dalla scuola di lingue. Il servizio prevede, per ciascuna scuola dell’infanzia, lo svolgimento di interventi con cadenza settimanale per una durata di 22 settimane: 30 minuti alla settimana nelle scuole aventi un’unica sezione, 60 minuti alla settimana nelle scuole con 2 sezioni, 90 minuti alla settimana nelle scuole con 3 sezioni, 120 minuti alla settimana nelle scuole con 4 sezioni, 150 minuti alla settimana nelle scuole con 5 sezioni e 180 minuti alla settimana nelle scuole con 6 sezioni per un totale di 1.177 ore.

L’attività ha inizio a partire dal mese di novembre 2014 e si conclude a completamento degli interventi previsti per ciascuna scuola entro la fine dell’anno scolastico 2014/2015. Gli interventi si svolgono nelle giornate di apertura all’utenza delle scuole previste dal calendario scolastico, in date e orari da concordare con i Coordinatori Pedagogici delle singole scuole.

Art. 3 Responsabilità ed obblighi dell’affidataria derivanti dai rapporti di lavoro

L’affidataria si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo in relazione alle prestazioni professionali richieste e provvede, a proprie cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/08), libertà e dignità degli stessi.

Art. 4 Personale

La scuola di lingue impegna a fornire all’Amministrazione Comunale, prima di iniziare l’attività, i nominativi, completi di nome e cognome, nonché data, luogo di nascita e indirizzo del personale impiegato, dipendente o collaboratore, avendo cura di garantire il mantenimento di un rapporto di continuità tra educatore e bambini.

Mensilmente dovrà fornire i registri di presenza del personale impegnato, inoltre, la scuola di lingue dovrà fornire, prima dell’inizio dell’appalto, il curriculum vitae comprensivo di qualifiche, requisiti professionali e curriculum dei percorsi formativi e professionali del personale impiegato.

Art. 5 – Cauzione

La cauzione di cui all’art. 4 dell’allegato Capitolato d’Appalto, viene **fissata** in Euro ed è stata costituita dalla scuola di lingue mediante

Art. 7 – Erogazione del corrispettivo

Alla scuola di lingue “Unicum Centro Studi”, con sede legale in via D. Rossetti, 8 - 34125 Trieste, C.F. 01129750327, per le prestazioni sopra individuate, spetta un corrispettivo pari ad Euro 32.130,00.- IVA esente ex art. 4 DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche, che verrà versato dall'Amministrazione in due rate posticipate, salvo buon esito della prestazione del servizio, previa presentazione delle relative fatture:

- prima rata dopo i primi 6 interventi in ciascuna delle scuole interessate per un importo pari a Euro 8.763,00- iva esente;
- seconda rata al completamento degli interventi dovuti in ciascuna delle scuole interessate per il rimanente importo pari a Euro 23.367,00- iva esente.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'affidataria e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'affidataria indicherà come conto corrente dedicato in relazione al servizio in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell'affidamento di cui trattasi.

Art. 6 – Responsabilità ed obblighi dell'affidataria derivanti dai rapporti di lavoro

L'affidataria si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo in relazione alle prestazioni professionali richieste e provvede, a proprie cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/08), libertà e dignità degli stessi.

Art. 7 - Controlli

Il Comune di Trieste può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente atto.

Art. 8 - Divieto di cessione e subappalto

All'affidataria è fatto espresso divieto di subappaltare l'esecuzione del servizio di cui trattasi, e comunque di cedere a terzi anche in parte il presente atto, a pena di risoluzione, ferme restando le modalità di svolgimento del servizio illustrate dall'affidataria nel progetto presentato e conservato in atti dal Servizio Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili.

Art. 9 - Rinvio

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente atto si fa espresso riferimento alle norme alle disposizioni dettate in materia dal Codice Civile nonché, ove applicabili o richiamate, a quelle del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 10 - Sistema revisionale e diritto di recesso

Al presente atto si applica l'art. 1, comma 13, del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito in L. 7.8.2012, n. 135.

Art. 11 - Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidataria sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Art. 12 - Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolubili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 13 - Spese

L'affidataria si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto.

Art. 14 - Domicilio

L'affidataria dichiara di avere il proprio domicilio fiscale all'indirizzo citato in premessa, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.